



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 49

DATA PUBBLICAZIONE 18/11/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

1. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 18.11.2024

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Federica Franchi.

Reclamo della società U.S.D. CASSINE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 14 del 14/11/2024, Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla partita U.S. CASSINE – A.S.D. JUNIOR ASCA disputata in data 6/11/2024, nell'ambito della Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria, girone 3.

Con reclamo inoltrato in data 14/11/2024 la società U.S.D. CASSINE impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina, ex art. 10 C.G.S., la sanzione della perdita della gara a carico della società U.S.D. CASSINE con il risultato di 0 – 3. Tale sanzione si fonda sul rapporto arbitrale dal quale si evince che, al termine del primo tempo, alle ore 21.20 circa, mancava improvvisamente la corrente elettrica causando lo spegnimento dell'impianto di illuminazione del campo. Nel frangente si constatava la fuoriuscita di fumo dalla cabina elettrica e la presenza di fiamme sul contatore tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Dopo 45 minuti, considerata l'impossibilità di ripristinare l'impianto di illuminazione, il direttore di gara era costretto ad interromperla definitivamente.

Il giudice sportivo riteneva la società ospitante "oggettivamente responsabile della mancata prosecuzione e conclusione della gara ancor più risultando escluso (per assenza di allegazione) la sussistenza di un possibile evento causale eccezionale ed imprevedibile".

Nel reclamo la società CASSINE rileva come l'incendio sia scaturito dal contatore dell'energia elettrica di esclusiva proprietà e responsabilità della società E-distribuzione, di talché l'evento non è in alcun modo ascrivibile alla responsabilità della società calcistica.

Viene allegato al reclamo il rapporto dei vigili del fuoco intervenuti e si ribadisce che la sospensione è avvenuta per causa di forza maggiore, ex art. 55 N.O.I.F., invocando pertanto l'annullamento della delibera del giudice sportivo e la ripetizione della partita.

Infine, si evidenzia che il fatto che ha determinato l'interruzione della partita rispetta i seguenti criteri: *“l'evento esterno deve risultare imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 della N.O.I.F., ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione”* (Cfr. Corte Sportiva di Appello, sez. III, C.U. 277/CSA del 2.05.2022).

Ad ulteriore riprova dell'assenza di responsabilità in capo alla società calcistica vi è che, solo dopo l'intervento del personale tecnico dell'ENEL, l'impianto elettrico della struttura ritornava funzionante. Peraltro, in base al regolamento di esercizio per l'esecuzione di interventi di manutenzione sull'infrastruttura elettrica di E-distribuzione, nessun soggetto non autorizzato, seppur con qualifica, può eseguire interventi di qualsiasi tipo sugli apparati E-distribuzione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto, evidentemente, l'evento straordinario verificatosi tra il primo e il secondo tempo sulla cabina elettrica non può essere ricondotto ad una responsabilità della società ospitante.

Infatti, ai sensi dell'articolo 10 C.G.S., la società è ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, tuttavia, al comma 5 del medesimo articolo è previsto che *“quando si sono verificati, nel corso di una gara fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”* prevedendo, tra i possibili provvedimenti, la ripetizione della gara.

Nel caso di specie, a prescindere dall'erronea valutazione in ordine alla presenza di documentazione attestante l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento, rappresentato dal rapporto di intervento dei vigili del fuoco di Alessandria (rilasciato solo in data 12.11.2024), è evidente che l'incendio divampato nella cabina elettrica rappresenti un evento imponderabile per la società ospitante. Peraltro, l'impossibilità per il personale della società (fortunatamente) di intervenire direttamente sull'impianto, di proprietà di una società di distribuzione di energia elettrica, determinava un ritardo nel ripristino dell'impianto in alcun modo ascrivibile alla società ospitante.

A fronte di quanto sopra, trattandosi di evento impensabile, ingovernabile, e soprattutto in alcun modo collegabile ad una negligenza nella manutenzione della società ospitante, la ripetizione ex novo della partita incriminata appare la soluzione più equa per il caso in oggetto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in riforma del provvedimento impugnato, **dispone** la ripetizione della gara U.S. CASSINE – A.S.D. JUNIOR ASCA. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, nulla si dispone in relazione al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 18 Novembre 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)